



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabريا.it – www.ordinegeologicalabريا.it - PEC: segreteria@geologicalabريا.com

Catanzaro, lì 15/07/2019

Prot. n. 698/2019/OUT

Preg.mo dott. Giuseppe Barillaro
Sindaco del Comune di Acquaro

Piazza G. Marconi 1
89832 ACQUARO (VV)
sindacodiacquaro@asmepec.it

All'Ing. Maria Giovanna Conocchiella

Responsabile Area Tecnica LLPP e RUP
Comune di Acquaro
Piazza G. Marconi 1
89832 ACQUARO (VV)
utclavoripubblici.acquaro@asmepec.it

Ai Geologi iscritti agli OO.RR.
Loro sedi

OGGETTO: *Procedura negoziata per l'affidamento “Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, studi geologici inerenti i lavori di Adeguamento piattaforma depurativa consortile a servizio dei Comuni di Acquaro, Arena e Dasà- Realizzazione di impianto di depurazione a fanghi attivi a servizio della frazione Limpidi del Comune di Acquaro della potenzialità di 600 A.E., opere fognarie di collettamento delle zone non servite da impianti di trattamento”.*

CUP E78H18000060006 - CIG: 7846302D3B

In riscontro alla sua prot. 2159 dell'8.7.2019, questo Ordine non può esimersi dall'evidenziare che quanto riportato nella suddetta nota non è conforme ai dettami della normativa vigente, per come di seguito esposto.

La SV all'interno della propria missiva afferma “di aver inteso affidare la Relazione Geologica solo per la fase preliminare e relativamente alla categoria di lavorazione impianti (IA01), demandando alla successiva valutazione dei progettisti incaricati...”.

Preliminarmente preme farLe rilevare che il D.M. del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, all'art. 4, definisce, **per ogni prestazione progettuale**, il compenso professionale dovuto (CP)



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabريا.it – www.ordinegeologicalabريا.it - PEC: segreteria@geologicalabريا.com

come la sommatoria dei prodotti tra le **singole categorie d'opera (V)**, il grado di complessità (G), la specificità della prestazione (Q) ed il parametro base (P) per ogni fase affidata.

A tal proposito non si comprende per quale motivazione il calcolo della parcella relativamente alle prestazioni geologiche non ha, altresì, compreso anche le opere fognarie e di collettamento (D.04) atteso che il DM 12.12.1985 – Norme tecniche relative alle tubazioni¹, tuttora vigente, prevede al punto 1.1 lettera b) che il progetto contenga tra gli elementi essenziali *“la caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni, documentata dai risultati di indagini da condursi nel rispetto della vigente normativa riguardante le indagini sui terreni e sulle rocce ed i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”*.

Risulta, pertanto, illegittima la scelta di non prevedere anche per le opere fognarie (D.04) la redazione della relazione geologica, contravvenendo, tra l'altro, a quanto previsto dal soprarichiamato Decreto Ministeriale.

Per quanto riguarda la scelta di non procedere all'affidamento della Relazione Geologica anche per la fase definitiva ed esecutiva, Le rammento che il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n.1595/2016 depositata il 21 aprile 2016, stabilisce la necessità della Relazione Geologica per ogni livello di progettazione, di fatto smentendo tale scelta.

In merito, poi, alla paventata necessità di acquisire da parte dei progettisti ulteriori relazioni geologiche integrando l'incarico in essere, la Linea Guida 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”* dell'ANAC, al punto 2.3 – Determinazione del corrispettivo ed equo compenso stabilisce che *“al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara”*, contrariamente a quanto da Lei previsto.

Resta il rammarico da parte di questo Ordine di non aver trovato da parte del comune di Acquaro un interlocutore sensibile ad accogliere le richieste che avrebbero inciso in maniera minimale sul quadro economico ed avrebbero altresì fornito dignità ad una prestazione professionale di fondamentale importanza, ma che nel caso di specie è da Lei relegata ad un mero adempimento burocratico.

¹ per tubazioni si intende il complesso dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali costituenti l'opera di adduzione e/o di distribuzione di acqua ad uso potabile, agricolo, industriale e ad usi multipli, ovvero l'opera di fognatura per la raccolta delle acque reflue ed il convogliamento all'impianto di trattamento e al recapito finale (Art. 1 – comma 1)



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com

Per tutte le motivazioni soprariportate, questo Ordine reitera la richiesta di rettificare/annullare e ripubblicare, l'avviso secondo le indicazioni già ampiamente fornite nella precedente nota - che qui si intendono integralmente richiamate - avvisandola di avere provveduto a segnalare la procedura al servizio di vigilanza dell'ANAC.

Resta valida la diffida agli iscritti all'albo a partecipare a tale procedura di gara in mancanza delle rettifiche richieste e che, pertanto, coloro che presenteranno istanza verranno segnalati al competente Consiglio di disciplina territoriale per l'avvio di un procedimento disciplinare.

Con osservanza

IL SEGRETARIO

Dott. Domenico Putrino

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)

IL PRESIDENTE

Dott. Alfonso Aliperta

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)

